

C O M U N E D I B I A N Z A N O

P R O V I N C I A D I B E R G A M O

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione di C.C.
n° 4 del 30/05/1991

INDICE

Capo I:	Finalità	pag.	3
Capo II:	Procedure	"	4
Capo III:	Settori d'intervento	"	6
Capo IV:	Soggetti ammessi	"	8
Capo V:	Condizioni generali di concessione	"	9
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale	"	13
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	"	15
Capo VIII:	Sviluppo economico	"	16
Capo IX:	Attività culturali ed educative	"	18
Capo X:	Tutela dei valori ambientali	"	19
Capo XI:	Interventi straordinari	"	20
Capo XII:	Disposizioni finali	"	21
Allegato A:	Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)	"	22
Allegato B:	Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati	"	23
Allegato C:	Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)	"	24
Allegato D.1 / D.10 :	Allegato all'art. 17	"	25

CAPO I

FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme prevista dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II

PROCEDURE

ART. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruc-

torio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

ART. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 Novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Segretario comunale, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
2. Le istanze istruite sono rimesse dal Segretario comunale alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

blici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV

S O G G E T T I A M M E S S I

ART. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di entri privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con

atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990. n. 142.

ART. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene data priorità agli Enti, associazioni che nel loro programma annuale prevedano attività specifiche rivolte alla fascia giovanile e/o agli anziani da svolgere in collaborazione con gli assessorati competenti.
4. I documenti di cui al presente articolo debbo essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presi-

ART. 14

1. Per gli enti pubblici e privati le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 15

1. Il Comune rimane comunque estranei nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di

servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ART. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manife-

stazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

A S S I S T E N Z A E S I C U R E Z Z A S O C I A L E

ART. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossico-dipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che

si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza e per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

ART. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.
2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi

espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette.
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'at-

to di concessione della struttura sono espressamente riportate nelle condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli art. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 10 % dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione permanente nel Comune di attività teatrali, musicali ed artistiche;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, cul-

- turali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27

1. Per l'anno 1991 la Giunta municipale, in deroga a quanto stabilito dal I° comma dell'art. 6 del presente Regolamento, stabilirà i termini entro i quali gli interessati potranno presentare la richiesta di contributi ed i termini di cui al successivo comma III°, entro un mese dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.

ART. 28

1. Restano escluse dai vincoli regolamentari le concessioni di contributi a cui l'Amministrazione Comunale è tenuta a seguito di stipula di convenzioni.
2. Restano altresì escluse dai vincoli regolamentari le concessioni di contributo per le quali è già stato assunto ad oggi regolare impegno di spesa.

ART. 29

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti.

Allegato A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Persona Fisica)

Al Comune di _____

____ I _____ sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente in _____ via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____

2. il contributo _____

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a f. _____

4. il contributo richiesto al Comune ascende a f. _____

Dichiara di non ricevere altri contributi dai seguenti Enti: (1)

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li _____

(Firma)

(1) Cancellare la parte di dizione che non interessa ed elencare gli eventuali Enti che hanno concesso il contributo e la quantificazione degli stessi.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di _____

_____ I sottoscritt _____ il _____
nat _____ a _____

residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1)

con sede in _____ via _____, n. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____

predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199____, nel settore _____ (3)

secondo il programma allegato alla presente.

SIMILE

Il sottoscritto dichiara che (2) _____

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di £ _____ (3)

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

- _____ (l'entrata in vigore del Regolamento)
- _____ in corso;
- _____ del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

_____ (firma)

Comune di _____

Visto per l'autenticazione della firma del _____ Sig. _____
apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità mediante _____

Li _____

_____ (qualifica)

_____ (firma)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di _____

_____ sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19__ dell'importo di £ _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti: _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li _____

(firma)

Comune di _____

Visto per l'autenticazione della firma del _____ Sig. _____
apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità

Li _____

(qualifica)

(firma)

Allegato all'articolo n. 17.

""INTERVENTI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
DEL COMUNE""

A) Gli atti e gli interventi.

Le principali tipologie degli interventi dell'Amministrazione comunale in materia di assistenza sono di seguito individuate:

il contributo economico è l'elargizione di una somma in denaro a fondo perduto; qualora il beneficiario lo richieda. Il contributo può essere quietanzato da terzi, purchè operando siano soddisfatti gli scopi specifici per cui è stato riconosciuto.

Il sussidio è un aiuto, diverso dalla contribuzione economica diretta, riconosciuto in forma di buoni acquisto, di assegnazione di materiali e di strumenti, di concessione in uso temporaneo gratuito o oneroso di materiali o beni; il sussidio può essere concesso anche indirettamente, per mezzo di intese dell'Ente con terzi, persone, società, organizzazioni, purchè siano soddisfatti gli scopi specifici per cui è stato riconosciuto.

L'ausilio consiste nella riduzione di costi, rette o oneri per usufruire di servizi anche non direttamente gestiti dal Comune, oppure in un'anticipazione economica recuperabile in base ad uno specifico e formale impegno del beneficiario.

La sovvenzione è un contributo, un sussidio o un ausilio concesso per favorire attività o manifestazioni d'interesse sociale, di particolare rilevanza, o di promozione e integrazione della persona.

- B) Visti gli artt. 12 - 13 del presente Regolamento, i criteri in case ai quali l'Amministrazione determina i propri atti e interventi, sono pubblici ed ispirati ad equità.

Nel caso l'atto dell'Amministrazione sia a favore di persona o nucleo familiare in condizioni di bisogno economico, o comunque in situazione di disagio dipendente anche da motivi non economici, i beneficiari hanno diritto alla riservatezza nel rispetto della dignità personale.

Ogni atto dell'Amministrazione in materia di assistenza sociale e promozione sociale in base all'obbligatorietà delle disposizioni vigenti, tende a garantire i diritti essenziali delle persone e dei nuclei familiari favorendo l'accesso ad ogni ordine di servizio allo scopo di pari opportunità.

Gli atti predisposti dall'Amministrazione in base alle finalità di cui all'art. 1 non obbligano i beneficiari a prestazioni antecedenti o conseguenti a favore del Comune. Gli interventi di assistenza sociale e promozione non si configurano nè come sostitutivi di redditi personali o bilanci associativi e societari, nè come corrispettivi di prestazioni lavorative o di attività che surrogano integralmente compiti istituzionali del Comune.

C) Modalità di intervento.

Gli interventi di assistenza sociale e promozione vengono stabiliti sia a seguito di istanze proposte individualmente, oppure raccolte per mezzo di bandi pubblici, sia tramite un'iniziativa diretta e spontanea dell'Amministrazione.

Gli interventi di assistenza sociale e di promozione costituiscono oggetto di delibera da parte della Giunta comunale. La delibera che può riguardare anche una pluralità di procedimenti, contiene esplicito riferimento ai criteri adottati per determinare la tipologia degli interventi e l'entità degli stessi; i criteri di riferimento sono quelli contenuti nel presente regolamento e negli atti amministrativi conseguenti.

Qualora si debba giungere a determinazioni in base a specifiche istanze eventualmente pervenute a seguito di bando pubblico, le relative delibere sono precedute da un'istruttoria a cura dell'assessorato competente. Gli elementi principali e le risultanze dell'istruttoria sono

citati in delibera.

Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di cui alla lett. B) precedente, la delibera che dispone interventi di assistenza sociale può omettere, o citare solo con le iniziali, i nominativi dei beneficiari; la delibera stessa richiama allora gli atti conservati presso gli uffici comunali che individuano e giustificano tali interventi.

Detti atti istruttori sono comunque in visione dei consiglieri comunali e di chiunque ne avesse diritto in base alla vigente normativa sulla trasparenza degli atti della pubblica Amministrazione. Negli atti deliberativi che riguardano la concessione di sovvenzioni, l'indicazione dei destinatari deve essere sempre formulata esplicitamente.

Ogni richiedente ha diritto ad una risposta che gli verrà formulata, per iscritto o verbalmente, subito dopo l'adozione della delibera di cui al secondo comma del presente articolo, oppure al termine della istruttoria dell'assessorato competente, qualora l'istruttoria stessa abbia avuto esito negativo.

D) Destinatari dell'assistenza sociale.

Gli interventi di assistenza sociale riguardano di norma e principalmente i seguenti settori: assistenza socio-sanitaria, assistenza domiciliare, assistenza economica per tendere a garantire un reddito minimo vitale, assistenza economica per tendere a garantire il soddisfacimento di bisogni fondamentali o essenziali per la persona e la famiglia (la tutela dei minori, la tutela della famiglia, la tutela delle categorie protette, l'assistenza per facilitare la fruizione di servizi di rilevanza sociale, l'assistenza per facilitare l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di disagio sociale o economico).

Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 2, per i settori elencati al comma precedente, le persone e i nuclei familiari residenti, o temporaneamente domiciliati o itineranti; possono essere altresì beneficiari di tali interventi gli stranieri, i profughi, gli apolidi temporaneamente domiciliati, purchè abbiano regolarizzato o stiano per regolarizzare la propria posizione rispetto alle norme che disciplinano soggiorno e permanenza di persone prive di cittadinanza italiana.

Nel caso di interventi urgenti a favore di cittadini non residenti, è possibile richiedere ai Comuni di residenza il rimborso delle spese sostenute.

Fatta salva la possibilità di promuovere interventi straordinari o imprevisti, secondo quanto indicato al successivo articolo e di norma l'amministrazione appronta atti di assistenza sociale della natura seguente: contributi economici per spese di locazione e di riscaldamento, per l'integrazione del reddito, per eventi calamitosi, straordinari e imprevisti; sussidi per garantire il soddisfacimento di bisogni essenziali, quali l'alimentazione e la casa; ausili relativi alla fruizione del servizio di scuola-bus e di mensa scolastica; ausili per il pagamento della retta di frequenza delle scuole materne, delle rette di ricovero, della quota di partecipazione a soggiorni climatici per anziani o adolescenti; ausili per garantire prestazioni di assistenza domiciliare, ausili per l'attuazione di affidi familiari.

E) Settori e destinatari della promozione sociale.

Gli interventi di promozione sociale riguardano di norma e principalmente i seguenti settori:

sanitario e socio-assistenziale di particolare rilievo.

Possono essere destinatari degli interventi di cui all'art. 1 purchè operino senza fini di lucro nei settori elencati al comma precedente enti e strutture pubbliche, enti privati, cooperative, associazioni, organismi, gruppi di persone e persone singole, di fatto operanti, anche in ambito non esclusivamente comunale.

F) Criteri specifici per la determinazione dell'entità economica degli interventi di assistenza sociale: fasce di reddito.

Al fine di promuovere un intervento di assistenza sociale, stabilendone la tipologia e l'entità economica, l'amministrazione deve acquisire elementi certi sulla situazione reddituale del possibile destinatario dell'intervento, secondo quanto indicato al primo comma dell'art. 12 del Regolamento.

Di norma l'entità economica degli interventi - siano essi contributi diretti, sussidi o ausili - si gradua in corrispondenza di fasce convenzionali di reddito, stabilite in base alla valutazione di equivalenza del reddito rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto illustrato nelle tabelle seguenti.

Il reddito della tabella A) corrispondente al valore parametrico 100 viene esaminato annualmente al fine di un suo eventuale adeguamento alle variazioni del costo della vita; si modificano di conseguenza gli altri importi parametrati della tabella A) e le fasce della tabella B).

Qualora il nucleo familiare richiedente presenti particolari situazioni di difficoltà economica, disagio sociale o sofferenza psico-fisica, e in particolare nei casi illustrati di seguito, i limiti delle fasce di reddito della tabella B) possono essere incrementati fino a un massimo di £. 1.000.000.=

nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap o disabili:

- b) nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne;
- c) nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuativamente dai servizi dell'U.S.S.L.
- d) nuclei familiari che documentino spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie.

Le valutazioni inductive del reddito, basate su elementi solitamente comunque raccolti, prevalgono in caso di contrasto sulle risultanze dell'istruttoria basata sulla documentazione fiscale; il richiedente può presentare, anche verbalmente, controdeduzioni. La valutazione induttiva è obbligatoria, qualora quote significative del reddito dell'istante non derivino da redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Ai fini delle determinazioni dell'amministrazione relative sia all'eventuale concessione che all'entità di forme di assistenza sociale ed economica, vanno altresì considerati gli obblighi di natura civile ed etica che impegnano all'assistenza reciproca all'interno dei nuclei parentali. Pertanto, soprattutto nel caso di interventi di sussidio o ausilio economico, che potrebbero risultare particolarmente onerosi per il Comune, vanno valutate attentamente le potenzialità assistenziali dei soggetti obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

TAB. A) MINIMI VITALI EQUIVALENTI IN FUNZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA (cifre arrotondate)

Numero dei componenti	Reddito familiare imponibile (1)
1	7.446.000.=
2	9.901.000.=
3	12.356.000.=
4	14.811.000.=
5	17.266.000.=
6	19.721.000.=
7	22.176.000.=

(1) Da intendersi come la somma di tutti i redditi imponibili percepiti da componenti del nucleo familiare o parentale con il medesimo domicilio.

G) Criteri specifici per gli interventi di promozione sociale e culturale.

Gli interventi promozionali dell'amministrazione e l'entità dei contributi concessi sono decisi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza delle iniziative in ordine alla promozione sociale;
- b) utilità sociale;
- c) coinvolgimento della popolazione residente;
- d) corrispondenza con i programmi e le finalità dell'Amministrazione;
- e) onerosità e impegno richiesto dalle iniziative.

L'amministrazione motiva le valutazioni che l'hanno condotta a decidere gli interventi di promozione.

H) Programmazione degli interventi - Bandi pubblici e livelli di contribuzione.

L'amministrazione comunale, di norma, attua interventi di assistenza economica tramite bandi pubblici nei seguenti settori.

- a) Contributi economici sulle spese per il canone di locazione, il riscaldamento e l'integrazione del reddito. Percentuale di copertura delle spese in corrispondenza delle fasce di reddito individuate nella tab. B) della Par. F): 100% - 70% - 50%, rispettivamente; limite massimo del contributo relativo alle spese per il canone e il riscaldamento: da determinarsi in base al numero di istanze accoglibili e alle disponibilità di bilancio. Contributo ad integrazione del reddito: volto a far corrispondere le disponibilità economiche del nucleo familiare agli importi stabiliti nella tab. A) del paragr. F), limite massimo del contributo: da destinarsi in base al numero delle istanze accoglibili e alle disponibilità di bilancio, nonché da differenziare a seconda che

l'istante sia proprietario o meno del proprio alloggio.

b) Ausili economici sul pagamento della quota di partecipazione ai soggiorni climatici per anziani. L'Entità degli interventi in corrispondenza delle fasce di reddito individuale nella tab. B) del paragrafo F) viene stabilita in base ai costi del soggiorno; nel caso di coniugi entrambi destinatari di ausilio economico, uno dei due interventi viene ridotto della metà.

L'Amministrazione esamina anche le istanze presentate dopo la scadenza dei bandi di cui al precedente comma; fatta salva l'esistenza di disponibilità residua di bilancio, nell'istruttoria di tali istanze di norma si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'esame delle domande pervenute nei termini fissati dai bandi.

I) Interventi particolari volti al recupero di gravi e delicate situazioni di disagio economico o sociale.

L'amministrazione esamina gravi e delicate situazioni di disagio economico o sociale di concerto con i servizi del distretto socio-sanitario o centrali dell'U.S.S.L. Nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di prestazioni lavorative e assunzioni, l'amministrazione appronta programmi di assistenza sociale, che possono prevedere assegnazioni di borse di lavoro, prestazioni d'opera occasionali, tirocini guidati in ambienti lavorativi idonei. Per la realizzazione di tali programmi l'amministrazione opera direttamente o stipula convenzioni specifiche con enti anche di natura privata.

L) Situazioni diverse non prevedibili.

L'amministrazione comunale esamina situazioni diverse da quelle specificamente richiamate nel presente regolamento, approntando nel rispetto delle normative vigenti soluzioni anche non previste dagli articoli precedenti, purchè rispettose della finalità di cui all'art. 1 e motivate

TAB. B) FASCE CONVENZIONALI DI REDDITO DA UTILIZZARE PER DETERMINARE
L'ENTITA' DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA
(in migliaia di lire)

N. dei compon.	Prima fascia da 100 % a	Seconda fascia da 70% a	Terza fascia da 50% a
1	0 7.446.000	7.446.000 8.900.000	8.900.000 10.700.000
2	0 9.901.000	9.901.000 11.880.000	11.880.000 14.260.000
3	0 12.356.000	12.356.000 14.800.000	14.800.000 17.800.000
4	0 14.811.000	14.811.000 17.800.000	17.800.000 21.250.000
5	0 17.266.000	17.266.000 21.250.000	21.250.000 25.500.000
6	0 19.721.000	19.721.000 25.500.000	25.500.000 30.600.000
7 e più	0 22.176.000	22.176.000 26.610.000	26.610.000 32.000.000

Di norma se il reddito di un'istante non si colloca all'interno di una delle tre fasce della tabella B), eventualmente corrette secondo le indicazioni del quarto comma del presente articolo, l'amministrazione non attua interventi di assistenza economica.

Gli assegni e le indennità percepiti per il soddisfacimento di specifiche esigenze della persona - quali le indennità di accompagnamento - non si computano ai fini della determinazione del reddito familiare; l'amministrazione tuttavia di norma non effettua interventi di assistenza economica destinati a garantire il soddisfacimento di esigenze per le quali il richiedente percepisca già un reddito adeguato specificamente destinato.

Le tabelle illustrate costituiscono schemi oggettivi di riferimento per l'azione dell'amministrazione, che si riserva la possibilità di operare prescindendo da un'applicazione rigida dei dati contenuti, tenendo conto di particolari situazioni, così come di casi che richiedono interventi finalizzati e specifici o soluzioni urgenti.

ai sensi della precedente lettera C, comma secondo.

M) I paragrafi 1 A) - B) - C) - D)-E)-F) dell'art. 17 comma 1° del presente regolamento richiamano il piano zonale dell'U.S.S.L. contenente i regolamenti e modi di fruizione dei servizi che verranno aggiornati o completati nell'ambito del Comitato di Coordinamento dei Comuni.